

ART. 36 – GARANZIE VOLTE ALLA SICUREZZA SUL LAVORO

Nel quadro delle garanzie volte alla sicurezza del lavoro e allo scopo di ricercare le soluzioni più idonee per la protezione dei lavoratori, l'Azienda in considerazione del momento di sviluppo territoriale della Banca, dei mutamenti che interessano il sistema, anche con riferimento ai sistemi di pagamento, nonché di quanto previsto dalla normativa vigente, predispone un "protocollo generale" di progettazione che sarà illustrato alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo.

Il protocollo generale non potrà prevedere mezzi che implicino comportamenti non passivi del personale salvo che sia necessario adottare provvedimenti del genere in virtù di disposizioni emanate dagli organi statuali o amministrativi o delle associazioni di categoria, dandone comunque preventiva comunicazione alle anzidette Organizzazioni.

Entro il mese di ottobre di ciascun anno l'Azienda illustrerà alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo lo specifico "programma annuale" che indichi dettagliatamente le misure di sicurezza che adotterà nell'anno successivo, nonché gli aggiornamenti eventualmente apportati al protocollo generale.

In relazione ai sopraindicati momenti di confronto, la Banca prenderà in considerazione tutte le proposte che le suddette OO.SS. avessero ad avanzare sull'argomento, ricercandone la possibilità di contemperamento con le linee del protocollo o del programma enunciati; il confronto, finalizzato alla definizione dell'accordo tra le parti, dovrà svilupparsi in tempi certi che le stesse individueranno, di volta in volta, prima dell'inizio degli incontri, entro un termine indicativo di venti giorni.

Fermo restando quanto previsto in materia dal C.C.N.L. nell'ambito degli incontri semestrali, gli Organi di coordinamento delle OO.SS. firmatarie del presente accordo potranno chiedere una verifica dello stato di attuazione di quanto programmato, anche in relazione a quanto potrà emergere negli incontri semestrali medesimi tenutisi nello stesso periodo ed all'apertura delle nuove filiali. A questo scopo viene istituita una Commissione per la sicurezza ai cui lavori partecipano sei dipendenti nominati dalle OO.SS. firmatarie del presente accordo e Rappresentanti dell'Azienda. La suddetta Commissione si riunirà di norma trimestralmente, o per l'esame di situazioni particolari (ad esempio per la eccezionalità degli eventi criminosi accaduti, in termini di gravità o di frequente ripetizione degli stessi), a richiesta di una delle Parti, al fine anche di riconsiderare la congruità delle misure di sicurezza adottate ed eventualmente proporre priorità diverse nella realizzazione del programma, il cui stato di avanzamento verrà illustrato dall'Azienda.

Lo sportello interessato da eventi criminosi rimarrà chiuso per l'intera giornata, dandone comunicazione alla Direzione Generale.

La Banca prenderà in esame le richieste di avvicendamento, aspettativa, trasferimento, avanzate da dipendenti coinvolti direttamente in atti criminosi, tenendo presente le necessità operative dell'Azienda.

L'Azienda terrà a proprio carico l'onere relativo alla visita medica specialistica, eventualmente richiesta dal lavoratore colpito da eventi criminosi, dietro presentazione di opportuna certificazione medica. Le decisioni assunte in materia di sicurezza verranno portate a conoscenza dei dipendenti con le modalità previste per la normativa interna.

